

# STATUTO "CONI'Arte APS"

## **COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO**

### ART. 1

É costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, l'Associazione di promozione sociale denominata "CONI'Arte APS" (precedentemente "CONI'Arte", come da atto costitutivo avvenuto con deliberazione assembleare il 2 febbraio 2013).

### ART. 2

L'Associazione ha sede legale a Firenze ed ha durata illimitata.

### ART. 3

L'Associazione non ha fini di lucro. É vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. É fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

### ART. 4

L'associazione, basata sui principi di democrazia ed uguaglianza, si pone come scopo statutario e attività istituzionale di sostenere la ricerca, lo studio, la conservazione, il restauro, la promozione e la valorizzazione dell'arte.

L'associazione persegue le dette finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

In particolare l'associazione intende promuovere le seguenti attività:

- attività di ricerca e di studio nel campo storico artistico e della conservazione, studio ed analisi dei materiali e delle tecniche esecutive;
- attività di documentazione (ordinamento, inventariazione e catalogazione di collezioni e archivi, documentazione delle diverse fasi di realizzazione delle opere);
- attività culturali (organizzazione e realizzazione di eventi, convegni, dibattiti, seminari, giornate di studio, tavole rotonde);
- attività editoriali e divulgative (pubblicazione di atti di convegni e seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute; attività didattiche);
- attività di riordino, organizzazione e sistemazione dei depositi;
- realizzazione di condition report e accompagnamento di opere d'arte all'apertura e alla chiusura di eventi espositivi;
- progetti e interventi di manutenzione, restauro e conservazione preventiva di opere d'arte;

- stabilire relazioni e collaborazioni con Enti pubblici e privati, associazioni culturali ed artistiche, con il mondo della scuola, dell'Università e con Enti di promozione turistica;
- intraprendere rapporti di collaborazione con altre organizzazioni similari italiane e straniere su basi di reciprocità;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

- Tutte le attività svolte dall'Associazione potranno essere realizzate oltreché nella sede della associazione anche in altre ubicazioni adoperando qualsiasi mezzo o supporto.

## **ASSOCIATI**

### **ART. 5**

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente Statuto, intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle stesse, o solo contribuendo al sostentamento della stessa, attraverso il pagamento della quota associativa.

I Soci, su pagamento della quota sociale annuale, possono entrare a far parte dell'Associazione.

Gli Amici dell'associazione: sono coloro che contribuiscono al sostentamento delle attività dell'Associazione attraverso erogazioni liberali a favore dell'associazione.

### **ART. 6**

Per essere ammessi alla qualità di Socio è necessario presentare all'Assemblea domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni: indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza; dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali. È compito del Consiglio direttivo deliberare, entro 15 giorni su tale domanda. Una volta avuto esito positivo con delibera del Consiglio direttivo, il Socio dovrà pagare la quota associativa annuale (quota decisa annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione).

Entro 60 giorni la delibera motivata di rigetto della domanda di ammissione deve essere inviata all'interessato il quale potrà far ricorso all'assemblea nel termine di 60 giorni da detto ricevimento, l'assemblea deciderà nella prima seduta utile.

### **ART. 7**

I Soci hanno diritto a ricevere, all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di validità di un (1) anno, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, nonché di intervenire con diritto di voto nelle assemblee degli Associati e di essere eletti negli organi direttivi nonché di esaminare i libri sociali con richiesta scritta al Presidente.

### **ART. 8**

Gli Associati sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, e al pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale.

### **ART. 9**

I Soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- Quando non ottemperino in modo grave alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

- quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
- quando in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Le espulsioni sono decise dall'Assemblea a maggioranza dei suoi membri. Gli Associati espulsi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.

## **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

### **ART. 10**

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea degli Associati;
- Il Consiglio Direttivo.

### **ART. 11**

L'Assemblea degli Associati è sovrana, è composta da tutti gli Associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza dal Vicepresidente. La convocazione deve avvenire per comunicazione scritta e deve contenere oltre che gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora delle riunioni, sia in prima sia in seconda convocazione mediante mail inviata a tutti gli Associati almeno 10 giorni prima della riunione.

### **ART. 12**

L'Assemblea degli Associati ha le seguenti funzioni:

- approva gli indirizzi generali ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio consuntivo;
- nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
- delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione degli Associati;
- modifica il presente Statuto e l'atto costitutivo;
- approva eventuali Regolamenti interni relativi a questioni specifiche;
- delibera sull'eventuale destinazione degli utili di gestione, se consentito dalla Legge e dal presente Statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione nonché in ordine alla devoluzione del suo patrimonio;
- revoca il Presidente, con il voto favorevole della metà più uno degli Associati.
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione ;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo. L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata ogni qualvolta venga richiesta su domanda motivata e firmata dal almeno 1/10 degli Associati. Le delibere assembleari devono essere debitamente trascritte nel libro verbale delle Assemblee.

### **ART. 13**

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno il 60% degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

#### ART. 14

Ogni associato ha diritto a un voto. È ammesso il rilascio di delega scritta purché ad altro associato. Un associato non può avere più di tre deleghe. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

#### ART. 15

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre Consiglieri ad un massimo di sette, eletti dall'Assemblea fra gli Associati per la durata di tre anni. I suoi componenti possono essere rieletti e decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo viene cooptato il primo dei non eletti. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario.

#### ART. 16

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario per deliberare sugli atti della vita associativa. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti funzioni:

- a) redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) redige i rendiconti economico-finanziari da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e) determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- f) svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;
- g) può affidare ai suoi membri, a terzi, e a speciali commissioni lo studio di determinate questioni, progetti, proposte nonché il compimento di quei lavori che l'Assemblea generale decide di effettuare nell'interesse comune dell'Associazione.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate; si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### ART. 17

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca l'Assemblea Ordinaria ed il Consiglio Direttivo, gestisce l'ordinaria amministrazione dell'Associazione sulla base degli indirizzi emanati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo ai quali riferisce sull'attività svolta. È autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo provenienti da pubbliche amministrazioni, enti e privati rilasciandone quietanze liberatorie ed ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione innanzi a qualsiasi istanza giudiziaria. Il Presidente resta in carica due anni ed è rieleggibile.

#### ART. 18

Il Vicepresidente ricopre i poteri del Presidente in caso di sua vacanza, assenza o impedimento. Resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

#### ART. 19

Il Segretario, che resta in carica tre anni ed è rieleggibile, è responsabile della custodia dei libri sociali, dei bilanci e della documentazione contabile dell'Associazione, oltre che dei verbali relativi alle deliberazioni degli organi previsti dal presente Statuto.

### **PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE**

#### ART. 20

Il fondo patrimoniale dell'Associazione, utilizzabile unicamente per il funzionamento dell'Associazione e lo svolgimento delle sue attività statutarie, è costituito da:

- quote e contributi degli Associati ed erogazioni liberali degli Associati e di terzi;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dell'Unione Europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche secondarie e strumentali di cui all'art. 6 del CTS e 7 del CTS;
- altre entrate compatibili con il Codice del Terzo settore e il presente Statuto.

#### ART. 21

Le somme versate per le quote annuali di adesione all'Associazione non sono né trasmissibili né rimborsabili in nessun caso.

### **BILANCIO CONSUNTIVO**

#### ART. 22

Il bilancio consuntivo è annuale e riflette l'esercizio sociale che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea, che lo approva a maggioranza entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. L'eventuale attivo viene imputato al fondo sociale. Il bilancio deve restare depositato presso la sede sociale per i quindici giorni precedenti le assemblee che approvano i bilanci relativi, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

### **RESPONSABILITA' PATRIMONIALE**

#### ART. 23

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

### **SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

#### ART. 24

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea degli Associati con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti dell'Assemblea stessa sia in prima, sia in seconda convocazione.

#### ART. 25

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### ART. 26

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.